

STATUTO DELLA AGENZIA TURISTICO-CULTURALE DEL COMUNE DI CAPO DI PONTE

ARTICOLO 1

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'associazione non ha finalità di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

- progettare, promuovere e realizzare iniziative anche economiche finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio turistico/culturale di Capo di Ponte;
- attività di commercializzazione di beni e servizi a terzi purchè in coerenza con gli scopi sociali precisando che, qualora l'attività di commercializzazione sia svolta in via esclusiva o prevalente, l'associazione deve soggiacere alla normativa di settore.

L'associazione non può svolgere attività di organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggio o soggiorno, ovvero intermediazione nei predetti servizi, se non esclusivamente per i propri associati nel rispetto della normativa di settore vigente.

Tali scopi possono essere raggiunti attraverso:

- studio e predisposizione di un piano d'intervento;
- coordinamento delle iniziative, in campo turistico/culturale, realizzate da Associazioni, Enti Locali e privati;
- formulazione di proposte relative alla promozione e valorizzazione turistica/culturale del territorio comunale;
- definizione di proposte per iniziative in materia di formazione professionale finalizzate soprattutto alla creazione di figure innovative nel settore turistico/culturale;
- individuazione delle forme (strutture e modalità operative) per la gestione di strutture e servizi di consulenza/organizzazione e per la gestione di servizi generali di supporto alle suddette iniziative;
- recupero risorse su progetti specifici di valorizzazione turistica/culturale in collaborazione con aziende e privati;
- ogni altra attività connaturata alle precedenti, nelle modalità che di volta in volta si renderanno attuabili ed eventuali attività sussidiarie;
- gestione e vendita di beni e servizi, compatibili con l'oggetto sociale, a soggetti pubblici e privati.

ARTICOLO 2

SOCI

Sono soci dell'associazione le persone giuridiche e fisiche partecipanti all'atto costitutivo.

All'associazione possono aderire l'Ente Comunale nelle persone di tutti i suoi componenti di maggioranza e minoranza (consiglieri, assessori ed assessori esterni) ed i componenti delle relative Commissioni "Biblioteca" e "Turismo/Cultura", un rappresentante per ogni associazione, Consorzio pubblico e privato e le forme di aggregazione a livello comunale senza scopo di lucro a carattere turistico/culturale.

Sono altresì ammessi soggetti privati sia in forma singola che associata purchè aventi attività connesse o riconducibili al campo turistico/culturale/commerciale nel territorio di Capo di Ponte.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la qualità di socio onorario ad enti o persone fisiche/giuridiche che per competenze in materia turistica, culturale e scientifica, e/o per il loro appoggio morale o materiale, si siano particolarmente distinte nelle finalità che l'Associazione persegue.

ARTICOLO 3

MODALITA' DI AMMISSIONE

I nuovi soci che intendono aderire all'Associazione, devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione corredata dall'atto costitutivo, dallo statuto e dagli altri documenti comprovanti l'attività in atto.

Devono, inoltre, indicare con delibera dell'organo preposto, il nominativo della persona fisica che li

rappresentano in assemblea.

Le associazioni ed i Consorzi pubblici e privati, le forme di aggregazione a livello comunale, i soggetti privati, sia in forma singola che associata, devono attestare che la propria attività sia compatibile a quella perseguita dall'Associazione.

I nuovi soci, che devono condividere le finalità dell'associazione, nella domanda di ammissione si assumono l'obbligo di osservare lo statuto e il regolamento dell'associazione, deliberato dall'assemblea e dalla stessa modificabile.

Sulla domanda di ammissione delibera in modo inappellabile il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4

CRITERI DI ESCLUSIONE

L'esclusione di un socio può avvenire per inosservanza delle norme statutarie, per palese contrasto di interessi con gli scopi sociali, per mancato pagamento della quota sociale nei termini previsti dal presente statuto.

Il Presidente, accertata la violazione o l'inosservanza, invita il socio a presentare per iscritto le sue giustificazioni.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato.

ARTICOLO 5

POSSIBILITA' DI RECESSO

Il recesso del socio è sempre ammesso; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con raccomandata.

Il recedente non ha alcun diritto nei confronti dell'Associazione per attività svolta e per i versamenti a qualunque titolo effettuati a favore dell'Associazione.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è di ammontare variabile e può essere costituito da:

- a) quota sociale annuale;
- b) contributo dell'Ente Comunale (definito di anno in anno, tenendo conto di: rilevanza turistica/culturale, andamento attività, progetti in corso);
- c) contributi di Enti, associazioni, società e privati (non necessariamente finanziario, ma anche logistico e operativo: sede, attrezzature, personale, convenzione di gestione, ecc.);
- d) oblazioni dei soci;
- e) eventuali avanzi di esercizio;
- f) proventi derivanti dalla vendita di beni o servizi legati all'oggetto sociale;
- g) contribuzioni varie.

La quota di cui al punto a) viene stabilita annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione. Le quote versate, che si intendono riferite all'anno solare indivisibilmente a decorrere dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre successivo, non sono in alcun modo ripetibili e rivalutabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 7

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 8

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente con invito comunicato ai soci almeno 10 giorni prima a mezzo lettera, fax e/o E-mail. il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria su richiesta di almeno la metà più uno dei soci.

La comunicazione potrà essere effettuata anche semplicemente mediante affissione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella sede sociale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione potrà prevedere una seconda convocazione, anche in altro luogo da determinarsi dal Presidente.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto a norma dell'art. 2532 c.c. L'avente diritto al voto può delegare altro socio a farsi rappresentare in Assemblea; ogni socio potrà avere un massimo di una delega.

Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Delle riunioni dell'assemblea si redige apposito verbale.

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- determinazione delle linee programmatiche dell'attività dell'associazione ed approvazione delle proposte di attività che corrispondono alle sue finalità;
- nomina del revisore dei conti e nomina di un membro del consiglio di amministrazione;
- tutte le questioni ad essa demandate dal presidente;
- bilanci annuali.

Essa delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed una maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei soci.

Essa delibera sulle modifiche di statuto, nonché sullo scioglimento dell'associazione. L'assemblea straordinaria è inoltre convocata almeno due volte all'anno per la verifica dei programmi di attività e la definizione delle iniziative relative al proprio scopo sociale.

Per la convocazione e la validità delle delibere dell'assemblea straordinaria valgono le stesse norme previste per l'assemblea ordinaria.

Tuttavia, per lo scioglimento dell'associazione, anche in seconda convocazione, dovranno essere presenti in assemblea, personalmente o per valida delega, almeno un decimo dei soci i quali delibereranno a maggioranza assoluta.

In ogni caso, le deliberazioni di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione sono adottate con il voto favorevole del Comune di Capo di Ponte.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE

Il presidente dell'associazione è nominato dal Comune di Capo di Ponte (BS), secondo il regolamento vigente in materia di nomina; rappresenta l'Associazione e ha potere di firma. Esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 12

ORGANO ESECUTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione si compone di:

- il presidente;
- due membri nominati dal Comune di Capo di Ponte;
- un membro nominato dall'assemblea;
- un membro nominato dalla Commissione cultura e turismo del Comune di Capo di Ponte;

Il Consiglio di amministrazione così costituito, qualora lo ritenga opportuno, potrà chiamare alle sedute del C.d.A. medesimo, senza diritto di voto, persone con specifica conoscenza della realtà turistica del territorio comunale nonché di comprovata cultura nell'ambito dell'archeologia e dell'arte rupestre.

Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale la parte cui afferisce il voto del presidente. Non è previsto alcun compenso, gettone di presenza e/o indennità per l'espletamento del mandato, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto

ARTICOLO 13

REVISORE DEI CONTI

Il revisore dei conti è eletto dall'assemblea ordinaria anche fra i non soci, in possesso dei relativi requisiti professionali. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il revisore accerta la regolarità delle scritture contabili e predispose la relazione al bilancio consuntivo.

ARTICOLO 14

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 15

LIQUIDAZIONE

L'associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Con la stessa delibera di scioglimento l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.